



Consiglio Regionale della Puglia

Il Consigliere

PROPOSTA DI LEGGE
“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE”
(a.c. 588/A)

EMENDAMENTO n. 1

Articolo 1

Comma 1 aggiuntivo

La Regione Puglia, in armonia con gli indirizzi di politica agricola dell’Unione europea e con il proprio Statuto, nel rispetto dei principi previsti dall’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e in accordo con i principi della legge 18 agosto 2015, n. 141 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”, sostiene l’agricoltura e lo sviluppo rurale mediante la diversificazione delle attività agricole in agricoltura sociale.

Articolo 1, Comma 1

Le parole da “Le presenti disposizioni” sino alle parole “socio-sanitari, educativi” sono sostituite dalle parole “La Regione promuove l’agricoltura sociale quale strumento finalizzato a consolidare la gamma delle opportunità di occupazione e di reddito, favorendo l’integrazione in ambito agricolo e forestale di interventi di tipo educativo, sociale, socio-sanitario”.

Dopo le parole “alle famiglie” inserire le seguenti parole: “alle persone in stato di disagio e/o disabilità”.

Articolo 1, Comma 2

Alla fine del comma, dopo le parole “fattorie sociali” aggiungere le parole “, che costituiscono lo strumento per l’attuazione delle politiche di settore a sostegno dell’agricoltura sociale.”

li, 23 gennaio 2018

Il Consigliere Regionale

Domenico DAMASCELLI



Consiglio Regionale della Puglia

Il Consigliere

PROPOSTA DI LEGGE “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE” (a.c. 588/A)

EMENDAMENTO n. 2

Articolo 2, Comma 1

Alla Lettera a) sostituire le parole “in forma singola o associata” con le seguenti parole: “in forma individuale o societaria”.

Al Punto 1 della Lettera a), dopo le parole “della l. 381/1991” aggiungere le seguenti parole: “e successive modificazioni,”.

Al Punto 2 della Lettera a), sostituire le parole “di inclusione”, “di ricreazione” e “di servizi” con le parole: “all’inclusione”, “alla ricreazione” e “ai servizi”.

Alla Lettera b) sostituire le parole: “gli operatori dell’agricoltura sociale” con le parole “le cooperative sociali”.

Articolo 2, Comma 3

Al rigo 1 dopo le parole “essere svolte” aggiungere le seguenti parole: “dall’imprenditore agricolo e forestale”

Sostituire le parole: “al decreto legislativo 24 marzo 2006 n. 155 (Disciplina dell’impresa sociale a norma della l. 13 giugno 2005, n. 118)” con le parole: “al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell’asrt. 2, Comma 2, Lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106)”.

Dopo le parole “con le associazioni” aggiungere “di volontariato”.



Consiglio Regionale della Puglia

Il Consigliere

Comma aggiuntivo

Dopo il Comma 3 inserire il seguente Comma:

“Le Fattorie sociali sono titolate ad iscriversi nell’elenco di cui all’articolo 3 anche nelle forme giuridiche associate, quali cooperative agricole, associazioni temporanee di scopo, associazioni temporanee di imprese, contratti di rete, consorzi e cooperative di comunità”.

Comma 4

Dopo le parole “le attività di cui al Comma 1”, la parola “sono” è sostituita con “possono essere”.

Dopo la parola “realizzate” aggiungere le parole “ove previsto dalla normativa di settore”.

Tra le parole “competenti per territorio” e le parole “nel quadro della programmazione” è eliminata la parola “che” e sono inserite le seguenti parole: “con le Aziende sanitarie territoriali, con i Distretti socio-sanitari, con le Asp, in coerenza con i Piani sociali di Zona e con il Piano regionale per le politiche sociali approvato dalla Regione ai sensi e per gli effetti della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 e ss.mm.ii.. Gli enti locali,”

Comma aggiuntivo:

Inserire come ultimo Comma dell’articolo 2 il seguente testo: “Con Regolamento regionale, da adottare entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti minimi e le modalità relativi alle attività di cui al Comma 1, così come previsto al Comma 2 Art. 1 della legge 141/2015 .

li, 23 gennaio 2018

Il Consigliere Regionale
Domenico DAMASCELLI



Consiglio Regionale della Puglia

Il Consigliere

PROPOSTA DI LEGGE
“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE”
(a.c. 588/A)

EMENDAMENTO n. 3

L'articolo 3 è sostituito dal seguente articolo (Elenco regionale delle fattorie sociali):

“1. È istituito presso l'Assessorato regionale all'Agricoltura e alle Risorse agroalimentari l'Elenco regionale delle fattorie sociali.

2. Per l'iscrizione all'Elenco il soggetto interessato presenta alla Regione una apposita istanza, completa delle informazioni sull'attività di agricoltura sociale di cui al comma 1 dell'art. 2 realizzata, in corso di realizzazione o programmata.

3. Con il regolamento regionale di cui al comma 6 dell'art. 2 sono definite le procedure e le modalità per l'iscrizione nell'Elenco, nonché le modalità di tenuta e di aggiornamento dello stesso.

li, 23 gennaio 2018

Il Consigliere Regionale
Domenico DAMASCELLI

PROPOSTA DI LEGGE
“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE”
(a.c. 588/A)

EMENDAMENTO n. 4

L'articolo 4 è così rubricato e sostituito:

- “ (Interventi di promozione e misure di sostegno)
1. La Regione promuove iniziative di sostegno dell'agricoltura sociale attraverso l'integrazione e la valorizzazione dei diversi fondi europei, nazionali e regionali e campagne di sensibilizzazione finalizzate alla conoscenza e alla condivisione dei progetti di agricoltura sociale.
 2. La Regione, in sede di attuazione dei piani regionali di sviluppo rurale, incentiva la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo della multifunzionalità delle imprese agricole e basati su pratiche di progettazione integrata territoriale e di sviluppo dell'agricoltura sociale. A tal fine la Regione, di concerto con le organizzazioni professionali agricole, promuove la costituzione di tavoli regionali e distrettuali di partenariato tra i soggetti interessati alla realizzazione di programmi di agricoltura sociale.
 3. La Regione promuove la costituzione delle reti regionali delle fattorie sociali e dei loro organismi associativi e di rappresentanza, con funzioni di coordinamento, assistenza, informazione, formazione e aggiornamento nei confronti dei soggetti appartenenti alla rete medesima e di promozione, in collaborazione con l'Osservatorio regionale dell'agricoltura sociale, di azioni volte a favorire la conoscenza delle attività e dei servizi offerti dalle fattorie sociali.
 4. Le istituzioni pubbliche che gestiscono mense di Enti pubblici, scolastiche e ospedaliere possono prevedere, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, quarto periodo, del decreto-

legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modificazioni, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti dalle fattorie sociali.

5. I Comuni possono definire idonee modalità di presenza e specifiche misure di valorizzazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura sociale nelle aree pubbliche ai sensi dell'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
6. La Regione, nell'ambito delle strategie per valorizzare la cosiddetta "filiera corta", promuove la commercializzazione dei prodotti provenienti da agricoltura sociale.
7. La Regione e gli Enti Locali prevedono criteri di priorità per favorire lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale nell'ambito delle procedure di alienazione e locazione dei terreni pubblici agricoli, ivi comprese quelle aventi ad oggetto i beni confiscati a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria relativi ai delitti contro l'ordine pubblico.
8. La Regione promuove l'utilizzo da parte degli operatori dell'agricoltura sociale dei beni facenti capo a enti pubblici e privati. In tale ambito possono essere dati in concessione i beni del patrimonio regionale nel rispetto delle normative vigenti."

li, 23 gennaio 2018



Il Consigliere Regionale
Domenico DAMASCELLI





Consiglio Regionale della Puglia

Il Consigliere

PROPOSTA DI LEGGE "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE" (a.c. 588/A)

EMENDAMENTO n. 5

L'articolo 5 è così rubricato e sostituito:

" (Procedure per l'esercizio dell'agricoltura sociale)

- 1. Le fattorie sociali iscritte nell'elenco di cui all'articolo 3 inviano al Comune, dove hanno sede i fabbricati da utilizzare per le relative attività, la segnalazione certificata di inizio attività di agricoltura sociale (SCIA), ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.241, con le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 6 dell'art. 2*
- 2. La fattoria sociale comunica al Comune qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella SCIA entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta variazione.*
- 3. Il Comune trasmette alle strutture organizzative competenti rispettivamente in materia di agricoltura e servizi sociali la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), anche al fine di consentire il monitoraggio delle attività di cui alla lettera d) comma 1 art. 9."*

li, 23 gennaio 2018

Il Consigliere Regionale
Domenico DAMASCELLI



Consiglio Regionale della Puglia

Il Consigliere

PROPOSTA DI LEGGE “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE” (a.c. 588/A)

EMENDAMENTO n. 6

L'articolo 6 è così rubricato e sostituito:

“ (Utilizzo degli immobili per le attività di agricoltura sociale)

- 1. Possono essere utilizzati per le finalità delle presente legge i fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali già esistenti nel fondo alla data di entrata in vigore della presente legge, destinati dagli imprenditori agricoli all'esercizio delle attività di agricoltura sociale, di cui al comma 1 lett a) dell'art. 2.*
- 2. I fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali di cui al comma 1 destinati all'esercizio delle attività di agricoltura sociale mantengono a tutti gli effetti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge 141/2015, il riconoscimento della ruralità, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici.*
- 3. Possono essere effettuati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione per il recupero del patrimonio edilizio esistente, finalizzati alle attività di agricoltura sociale, nel rispetto delle disposizioni delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici vigenti.*
- 4. Gli interventi di cui al comma precedente consistono nell'ampliamento dei volumi esistenti per la realizzazione di locali tecnici, servizi igienici, centrali termiche e per l'adeguamento dei*



Consiglio Regionale della Puglia

Il Consigliere

vani e dei percorsi alla normativa relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche.

- 5. Il recupero, il restauro e l'ampliamento devono essere eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche degli edifici esistenti e delle caratteristiche delle zone interessate e in conformità al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)."*

li, 23 gennaio 2018

Il Consigliere Regionale
Domenico DAMASCELLI



Consiglio Regionale della Puglia

Il Consigliere

PROPOSTA DI LEGGE
“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE”
(a.c. 588/A)

EMENDAMENTO n. 7

L'articolo 7 è così rubricato e sostituito:

“(Formazione)”

- 1. La Regione Puglia, avvalendosi dell'Assessorato formazione e lavoro, prevede disposizioni specifiche atte a garantire gli imprenditori agricoli, coadiuvanti e loro familiari e le cooperative sociali, di cui al comma 4 dell'articolo 2 della l. 141/2015, che svolgono le attività di cui al comma 1 lett a) dell'art. 2, acquisiscano una specifica formazione.*
- 2. La formazione è erogata dagli enti accreditati dalla Regione Puglia, sulla base dei criteri definiti nelle linee guida elaborate dall'Osservatorio regionale di cui all'art. 9 e approvate dalla Giunta regionale.”*

li, 23 gennaio 2018

Il Consigliere Regionale
Domenico DAMASCELLI



Consiglio Regionale della Puglia

Il Consigliere

PROPOSTA DI LEGGE
“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE”
(a.c. 588/A)

EMENDAMENTO n. 8

L'articolo 8 è così rubricato e sostituito:

“ (Contrassegno delle fattorie sociali)

1. È istituito il contrassegno delle fattorie sociali di Puglia.
2. Il contrassegno è approvato dalla Regione e reca la dicitura "Fattoria sociale di Puglia" e la denominazione o l'identificazione dell'attività svolta fra quelle di cui all'articolo 2, comma 1.
3. L'uso del contrassegno è concesso alle fattorie sociali che ne fanno richiesta ed è subordinato al mantenimento del requisito di iscrizione all'elenco regionale di cui all'articolo 3.
4. Con il regolamento regionale di cui al comma 6 dell'articolo 2, sono disciplinate le modalità di concessione e d'uso del contrassegno.”

li, 23 gennaio 2018

Il Consigliere Regionale
Domenico DAMASCELLI



Consiglio Regionale della Puglia

Il Consigliere

PROPOSTA DI LEGGE “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE” (a.c. 588/A)

EMENDAMENTO n. 9

L'articolo 9 è così rubricato e sostituito:

“ (Osservatorio regionale sull'agricoltura sociale)

1. E' istituito, presso l'Assessorato regionale all'Agricoltura e alle Risorse agroalimentari l'Osservatorio regionale sull'agricoltura sociale, di seguito denominato Osservatorio, al quale sono attribuiti seguenti compiti:
 - a) elaborazione di linee guida per la definizione di criteri omogenei per il riconoscimento delle attività da prevedere nei progetti di agricoltura sociale;
 - b) proposizione di iniziative finalizzate alla promozione della diversificazione delle attività agricole in agricoltura sociale, ivi comprese quelle per la costituzione delle reti regionali delle fattorie sociali;
 - c) predisposizione dei criteri per la definizione dei percorsi formativi e degli operatori dell'agricoltura sociale;
 - d) monitoraggio delle attività, al fine di facilitare la diffusione delle buone pratiche;
 - e) integrazione dei dati relativi alle esperienze di agricoltura sociale con l'Osservatorio regionale delle politiche sociali;
 - f) proposizione di azioni di comunicazione e di animazione territoriale finalizzate al supporto delle iniziative della Regione e degli Enti locali;



Consiglio Regionale della Puglia

Il Consigliere

- g) proposizione di iniziative finalizzate al coordinamento e alla migliore integrazione dell'agricoltura sociale con le politiche regionali di sviluppo rurale;
- h) proposizione di azioni finalizzate alla semplificazione delle procedure amministrative, alla predisposizione di strumenti di assistenza tecnica, di formazione e di sostegno per le imprese, alla definizione di percorsi formativi riconosciuti e all'inquadramento di modelli efficaci;
- i) raccolta e valutazione e diffusione dei risultati delle attività di sperimentazione di nuovi modelli del welfare regionale per lo sviluppo e la qualità dell'offerta dei servizi sociali;
- j) inquadramento di modelli efficaci e diffusione di buone prassi.

2. L'Osservatorio è composto da:

- a) quattro rappresentanti della Regione, di cui uno competente in materia di Agricoltura, uno in materia di Servizi Sociali, uno in materia di Servizi Sanitari e uno in materia di Lavoro e Formazione Professionale;
- b) un rappresentante del Sistema Penitenziario;
- c) un rappresentante dei Comuni, designato dall'ANCI regionale;
- d) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, designati dalle organizzazioni medesime;
- e) un rappresentante della Puglia per la rete nazionale fattorie sociali;
- f) un rappresentante della Puglia per il Forum nazionale dell'agricoltura sociale;
- g) un rappresentante delle associazioni di promozione sociale iscritte nell'apposito registro, individuato dal Forum Regionale del Terzo Settore;
- h) due rappresentanti delle organizzazioni della cooperazione sociale, designato dalle associazioni regionali di rappresentanza,



Consiglio Regionale della Puglia

Il Consigliere

assistenza e tutela del movimento cooperativo maggiormente rappresentative.

3. I compiti di segreteria dell'Osservatorio sono svolti dall'Assessorato regionale all'Agricoltura e alle Risorse agroalimentari.
4. L'Osservatorio fissa le proprie modalità di funzionamento adottando un regolamento interno.
5. Al funzionamento dell'Osservatorio si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La partecipazione dei componenti all'Osservatorio non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

li, 23 gennaio 2018

Il Consigliere Regionale
Domenico DAMASCELLI



Consiglio Regionale della Puglia

Il Consigliere

PROPOSTA DI LEGGE
“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE”
(a.c. 588/A)

EMENDAMENTO n. 10

L'articolo 10 è così sostituito:

“

1. I Comuni nel cui territorio sono ubicati gli immobili da utilizzare per l'attività di agricoltura sociale sono addetti al controllo e ai relativi accertamenti per le materie di propria competenza, per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa.
2. Resta ferma la competenza dei soggetti indicati dalla normativa statale e regionale per i controlli in materia di igiene, sicurezza alimentare e degli ambienti di lavoro.
3. I rapporti di cui all'articolo 17 della legge 689/1981, redatti dai soggetti indicati al comma 1, sono trasmessi all'autorità comunale competente.
4. I Comuni trasmettono alla struttura regionale competente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, relazione sull'attività di controllo svolta nell'anno precedente.”

li, 23 gennaio 2018

Il Consigliere Regionale
Domenico DAMASCELLI



Consiglio Regionale della Puglia

Il Consigliere

PROPOSTA DI LEGGE "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE" (a.c. 588/A)

EMENDAMENTO n. 11

L'articolo 11 è così sostituito:

“

1. Chiunque eserciti attività di agricoltura sociale senza l'iscrizione nell'Elenco di cui all'articolo 3 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 ad euro 6.000.
2. Chiunque eserciti attività di agricoltura sociale senza aver effettuato la Scia di cui all'articolo 5 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 ad euro 6.000.
3. L'utilizzo del contrassegno in difformità a quanto previsto dall'art. 8 e dal regolamento di cui al comma 6 dell'art. 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 1.000 a un massimo di euro 6.000.
4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modifiche ed integrazioni.
5. I proventi delle sanzioni di cui ai commi 1 e 3 affluiscono al bilancio regionale; i proventi delle sanzioni di cui al comma 2 affluiscono al bilancio dei Comuni territorialmente competenti.”

li, 23 gennaio 2018

Il Consigliere Regionale

DAMASCOCCI



Consiglio Regionale della Puglia

Il Consigliere

PROPOSTA DI LEGGE
“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE”
(a.c. 588/A)

EMENDAMENTO n. 12

Articolo 13 (Monitoraggio e valutazione)

Al comma 1 sostituire le parole “delle presenti disposizioni” con le parole “della presente legge”.

Alla lettera b), sostituire le parole “articolo 8” con le parole “articolo 9”.

Alla lettera c), sostituire le parole “articolo 6” con le parole “articolo 4”.

li, 23 gennaio 2018

Il Consigliere Regionale
Domenico DAMASCELLI



Consiglio Regionale della Puglia

Il Consigliere

PROPOSTA DI LEGGE
“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE”
(a.c. 588/A)

EMENDAMENTO n. 13

È aggiunto il seguente nuovo articolo:

“ART 14 (Norme transitorie)

1. Con il regolamento di cui al comma 6 dell’art. 2 sono stabilite le modalità per il riconoscimento provvisorio degli operatori dell’agricoltura sociale che alla data di entrata in vigore della presente legge già svolgono attività di agricoltura sociale da almeno due anni, i quali, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del predetto decreto, devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge.”

li, 23 gennaio 2018

Il Consigliere Regionale
Domenico DAMASCELLI



Consiglio Regionale della Puglia

Il Consigliere

PROPOSTA DI LEGGE
“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE”
(a.c. 588/A)

EMENDAMENTO n. 14

È aggiunto il seguente nuovo articolo:

“ART . 15 (Neutralità finanziaria)

1. La presente legge non comporta minori o maggiori variazioni in entrata e in uscita a carico del bilancio regionale.

li, 23 gennaio 2018

Il Consigliere Regionale
Domenico DAMASCELLI



Consiglio Regionale della Puglia

Il Consigliere

PROPOSTA DI LEGGE
“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE”
(a.c. 588/A)

EMENDAMENTO n. 15

È aggiunto il seguente nuovo articolo:

“ART . 16 (Norma finale)

1. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

li, 23 gennaio 2018

Il Consigliere Regionale
Domenico DAMASCELLI